



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2011, proposto da:
Edil Sud S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Peluso, con
domicilio eletto in Salerno, presso la Segreteria Tar;

contro

Comune di Piaggine, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Sice Appalti Srl, Consorzio Stabile Mediterraneo, non costituiti in
giudizio;

Cons. Naz.Coop di Produzione e Lavorazione "C.Menotti",
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio
eletto presso il procuratore in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani,31;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione dalla gara per i lavori di

adeguamento strutturale ed antisismico dell'edificio scolastico Scuola Elementare, Media e Materna prot.n.0001007/2011.

Del bando e del disciplinare di gara nella parte in cui stabiliscono che la consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo di cui alla precedente lettera a) è ammessa esclusivamente nella forma dell'autoprestazione ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 261/1999; degli atti di gara nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione dei partecipanti sui cui plichi non era annotata l'ora di ricezione; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cons. Naz.Coop di Produzione e Lavorazione "C.Menotti";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'articolo 60 c.p.a.;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe la ditta Edil Sud srl ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara, il bando di gara e l'atto di aggiudicazione provvisoria;

Ritenuto che il ricorso è infondato nel merito per le ragioni che di seguito si espongono;

Premesso che il bando di gara, al capo 1, prevede due distinte modalità di presentazione dell'offerta : a) "il plico...deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo di raccomandata del servizi postale, oppure a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4. del bando di gara all'indirizzo appositamente indicato al punto I.1. del bando di gara"; b) "la consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo di cui alla precedente lettera a) è ammessa esclusivamente nella forma di autoprestazione ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261 ... fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione";

Rilevato in primo luogo che la prescrizione dell'offerta a mezzo di lettera raccomandata non rappresenta una previsione di formalità arbitraria o superflua, attenendo alla esigenza di assicurare la certezza delle date di spedizione e di arrivo e l'identità del plico (registrato) con l'intervento di un organo estraneo all'amministrazione, che si aggiunge così all'intervento dell'organo interno della medesima amministrazione con il protocollo di arrivo (cfr. Cons. Stato, V, 4-2-2002, n. 1857; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 8-1-1990, n. 9; TAR Sicilia-Palermo, II; 13.1.2005, n. 18);

Evidenziato , inoltre, che la stessa *lex specialis* prevede che il plico deve pervenire alla stazione appaltante entro il termine perentorio fissato e che sono esclusi i concorrenti il cui plico di invio sia pervenuto dopo il suddetto termine "indipendentemente dalla data

del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile “ ;

Ritenuto, in presenza di tale disciplina (la quale persegue la legittima esigenza, come sopra visto, di assicurare, mediante l'intervento dell'amministrazione postale con il sistema di spedizione della raccomandata, l'integrità del plico, ponendo peraltro il rischio di disguidi e ritardi postali a carico del privato), che la prescrizione della consegna a mano mediante autoprestazione sia previsione di favore per i concorrenti (e non certo clausola vessatoria, superflua ed irragionevole), atteso che, garantendo comunque l'esigenza della identità del plico a mezzo dell'intervento dell'operatore postale mediante affrancatura annullata con il bollo a data dell'ufficio postale (finalità che è propria della raccomandata postale) , nel contempo consente al privato di evitare i rischi di disguidi postali e di ritardi in sede di consegna, ammettendo, previa effettuazione delle formalità di cui sopra , la consegna diretta al ricevente da parte del soggetto che è all'origine della corrispondenza;

Evidenziato, invero, che l'articolo 8 del d.lgs. 261 del 1999 dispone che “ è consentita senza autorizzazione la prestazione di servizi postali da parte di persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore”, consistendo dunque tale modalità di invio nella consegna diretta al

ricevente previa affrancatura del plico in base alle vigenti tariffe del corriere prioritario, annullata con bollo a data da un qualsiasi ufficio postale (Tar Sicilia-Catania, I, 11-1-2005, n. 18);

Evidenziato, infine, proprio in relazione alla richiamata finalità dell'intervento dell'amministrazione postale (che non è quella di un favor nel rispetto del termine di presentazione , ancorato alla ricezione dei plichi e non alla loro spedizione, ma l'esigenza diversa di salvaguardare l'integrità degli stessi) che non vi è contraddittorietà – come sostenuto in ricorso – tra la prescrizione di cui al punto 1 lett. b) ed il punto 5 lett. a.1.;

Ritenuto per tutto quanto sopra che la contestata previsione del bando (consegna mediante autoprestazione) è legittima e che la stazione appaltante validamente ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara in applicazione del punto 5.a).2, che espressamente prevede la sanzione espulsiva nel caso in cui il plico sia stato presentato con modalità in contrasto con quanto previsto al capo 1, lett. a) o b);

Rilevato che l'avvenuta presentazione della domanda nei termini da parte dei contro interessati, pur in assenza di indicazione dell'orario di arrivo dei plichi, risulta dalla attestazione del responsabile del protocollo del 15-3-2011 ed, inoltre, per l'aggiudicatario, dalla circostanza che il plico è pervenuto il giorno prima della scadenza (il 14-2-2011);

Ritenuto in conclusione che il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite, sussistendone giusti motivi in relazione alla peculiarità della controversia;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

